COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 5
Del 27-04-2023

OGGETTO: Conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2022 per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17:00 e seguenti, in Montefalco presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Titta Luigi	Presente	Pizzi Alberto	Presente
Mattioli Guido	Presente	Mirabello Gregorio	Presente
Settimi Daniela	Presente	Riommi Vincenzo	Presente
Alimenti Francesca	Assente	Scarponi Monia	Assente
Marzioli Paola	Presente	Micanti Roberto	Presente
Brauzi Simone	Presente	Morici Daniele	Presente
Bea Valentina	Presente		

Presenti n 11	Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Guido Mattioli. Assiste il Segretario Comunale Pantaleoni Augusto.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

Pizzi Alberto
Mirabello Gregorio
Morici Daniele

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";*

RILEVATO che, pertanto, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 751 della Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022",che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

VISTA la legge 30.12.2021 , n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", con particolare riferimento all'art.1 commi 743 che prevede, in materia di Imposta Municipale Propria, che per l'anno 2022 la misura dell'IMU prevista per gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è ridotta al 37,5 per cento;

RICHIAMATO inoltre l'art. 5-decies del D.L. 21.10.2021, n.146 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 17.12.2021 n.215, recante anche disposizioni in materia di IMU con particolare riferimento all'abitazione principale per i coniugi che hanno due immobili in due Comuni diversi;

VISTO che l'art. 1, comma 758, della Legge 27/12/2019, n. 160, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO che il Comune di Montefalco è incluso dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e che, pertanto, nel territorio comunale i terreni agricoli, come definiti dall'art. 1, comma 741, lettera e), dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, sono esenti dall'imposta;

VISTI altresì i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

VALUTATA la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 in cui viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote secondo le modalità previste dal comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 decorre solo a partire dal 2021;

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2021;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni e delle province in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge 27/12/2019, n. 160;

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 05/02/2021 con la quale l'ente stabiliva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, in considerazione della sussistenza di uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario ed al quale, allo stato, non può farsi fronte con le misure previste dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2021-2035, ai sensi di quanto previsto dall'art. 243-bis del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.243-*bis*, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che anche se l'art. 238 bis del TUEL consente di fissare le aliquote al loro limite massimo, la maggiorazione dello 0,8 per mille, ai sensi del comma 755 della legge 160/2019, che disciplina la nuova IMU, può essere applicata solo da quei Comuni che hanno applicato la maggiorazione nel 2015 ed hanno continuato ad applicarla fino al 2019. Non può pertanto essere considerato un limite massimo dell'IMU, ma piuttosto una deroga consentita solo ad alcune condizioni. Non è pertanto ammissibile derogare a tale principi anche se il comune di Montefalco è soggetto alla procedura di riequilibrio finanziario;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art.1 della legge 160/2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2020;

RITENUTO necessario confermare, per l'anno 2023, la misura delle aliquote dell'IMU in vigore nell'anno 2022;

ATTESO che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo, stimato per cassa, di competenza del Comune di Montefalco per l'anno 2023 stimato in € 982.000,00;

VISTI
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 13 dicembre 2022 (GU n. 295 in data 19 dicembre 2022), con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2023-2025 per gli enti locali ed è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;
- la Legge 29/12/2022 n. 197 che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio al 30 Aprile 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

DATO ATTO inoltre che il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 dispone che: "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso*

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

PRESO ATTO del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20 luglio 2021 "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli interventi come da processo verbale della seduta del 27/04/2023 e vista la seguente votazione resa per appello nominale in forma palese:

Titta Luigi	Favorevole
Mattioli Guido	Favorevole
Settimi Daniela	Favorevole
Marzioli Paola	Favorevole
Brauzi Simone	Favorevole
Bea Valentina	Favorevole
Pizzi Alberto	Favorevole
Mirabello Gregorio	Favorevole

Riommi Vincenzo	Contrario
Micanti Roberto	Contrario
Morici Daniele	Contrario

DELIBERA

1. **Di confermare** le aliquote e le relative detrazioni e riduzioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1 della legge 160/2019, applicate per l'anno 2022, anche per l'anno 2023, così come specificato nella seguente tabella:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Riduzioni
Abitazione principale e relative pertinenze *(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)*	**Esente** (per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 si veda l'apposita voce		
Immobile assimilato all'abitazione principale: a) **unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.	**Esente** (per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 si veda l'apposita voce		
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze *(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)*	**0,60 %**	200,00 €	
Abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia	**1,06 %**		Riduzione al 37,50% dell'IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da

			pensionati che risiedono all'estero con pensione in regime di convenzione internazionale
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. *(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)*	**1,06 %**		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell'art.1,co.747,punto c) L.160/2019
Abitazione concessa in locazione e relative pertinenze *(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)*	**1,06 %**		In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art.1,co.760,L.160/ 2019
Insediamenti produttivi (A/10, C/03, e Categoria D)	**1,06 %**		
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,10 %**		
Aree fabbricabili	**1,06 %**		
Tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati in precedenza	**1,06 %**		

2**. Di confermare** per l'anno 2023 i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per l'anno 2022;

3. **Di confermare** le seguenti detrazioni, ove riconosciute per legge, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente

stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione di cui sopra è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4. **Di stabilire** che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

5. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

INFINE, considerata l'urgenza, e vista la seguente votazione resa nei modi di legge:

Titta Luigi	Favorevole
Mattioli Guido	Favorevole
Settimi Daniela	Favorevole
Marzioli Paola	Favorevole
Brauzi Simone	Favorevole
Bea Valentina	Favorevole
Pizzi Alberto	Favorevole
Mirabello Gregorio	Favorevole
Riommi Vincenzo	Contrario
Micanti Roberto	Contrario
Morici Daniele	Contrario

di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Oggetto: Conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2022 per l'anno 2023..-

PARERE DI REGOLARITA'TECNICA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Montefalco, lì 21-03-2023

IL RESPONSABILE DI AREA
SONIA MINNI

Oggetto: Conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2022 per l'anno 2023..-

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Montefalco, lì 21-03-2023

Il Responsabile del Servizio
Controllo Finanziario
SONIA MINNI

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) a partire dal .
Montefalco, lì **IL Responsabile Area Amministrativa** Aurora Peruzzi

ESECUTIVITA'
❑ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile il 27-04-2023 (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)
Montefalco, lì Il Segretario Comunale Augusto Pantaleoni